

La vedova Strucchi, con atto 20 agosto 1948, citò l'I.N.A. innanzi il Tribunale di Roma - Sezione lavoro - per sentirsi dichiarare:

1° - la illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio 30 giugno 1947, nel presupposto che allo Strucchi, quale dirigente dell'Ina, erano applicabili le norme del relativo contratto collettivo, per cui il rapporto può essere risolto soltanto nei casi previsti dall'art. 41 del contratto 31 marzo 1943.

2° - la conseguente condanna dell'I.N.A. al pagamento della liquidazione prevista per il caso di decesso del dipendente in servizio, nonché ogni altro elemento maturato e non corrisposto, in relazione a tale assunto.

Gli eredi Strucchi in corso di causa, hanno riscosso la somma di L. 490.681, corrispondente al capitale assicurato in caso di morte, relativamente alle polizze obbligatorie non riscattate dallo Strucchi; anche tale riscossione fu preceduta da una dichiarazione inserita a verbale di udienza, con la quale gli eredi Strucchi non intendevano rinunciare a qualsiasi loro diritto.

Recentemente gli eredi Strucchi hanno a